



**Bagaladi**



**Bova**



**Bova Marina**



**Cardeto**



**Condofuri**



**Montebello  
Jonico**



**Motta San  
Giovanni**



**Roccaforte  
del Greco**



**Roghudi**



**San Lorenzo**



**Comune di Melito di Porto Salvo**  
**Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 4**

**ACCORDO**

*ex art. 15 Legge n. 241/1990*

*per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali*

L'anno Duemilaventiquattro (2024) addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) alle ore \_\_\_\_, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nel Palazzo comunale del **Comune di Melito di Porto Salvo** sono presenti:

1. il Comune di **Melito di Porto Salvo (Capofila)**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
2. il Comune di **Bagaladi**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
3. il Comune di **Bova**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
4. il Comune di **Bova Marina**, rappresentato Sindaco *pro tempore*
5. il Comune di **Cardeto**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
6. il Comune di **Condofuri**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
7. il Comune di **Montebello Ionico**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
8. il Comune di **Motta San Giovanni**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
9. il Comune di **Roghudi**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
10. il Comune di **Roccaforte del Greco**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
11. il Comune di **San Lorenzo** rappresentato dal Commissario Prefettizio, *pro tempore*

## **PREMESSO CHE**

i Comuni di Melito di Porto Salvo (Capofila), Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi, in attuazione di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- LEGGE Regionale 23/2003 rubricata "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", avente la finalità, in attuazione della L. 328/2000, della programmazione e realizzazione sul territorio di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.1.2001 e della Legge n. 328 del 2000;
- DGR n. 210 del 22.06.2015, così come integrata e modificata con DGR n. 32 del 09.02.2016 e DGR 365 del 27.09.2016, DGR n. 410 del 21.09.2018, concernente la "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema di offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali e l'approvazione dell'elenco degli Ambiti Territoriali ottimali";

## **DATO ATTO** che:

ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'associazione tra Comuni formalizzata mediante Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune Capofila n° 2 del 25.01.2021 nonché dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'Ambito e sottoscritta dai relativi Sindaci in data 29.03.2021;

Il funzionamento dell'ATS è disciplinato dai seguenti atti:

- **Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali** sopra citata;
- **Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci** dei Comuni appartenenti all'Ambito", esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11 febbraio 2020, giusto verbale prot. n° 5719, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 9 del 05.06.2020, nonché ratificato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito;
- **Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano**, esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11 febbraio 2020, giusto verbale prot. n° 5719, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 9 del 05.06.2020, nonché ratificato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito, che disciplina in dettaglio le funzioni ed il funzionamento del predetto Ufficio;

## **DATO ATTO CHE:**

- in seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione

dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale.

- Le funzioni tecnico-strumentali, di programmazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi progettuali sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale.

#### **RILEVATO CHE:**

- Il servizio sociale professionale dell'ATS è garantito alla data odierna da personale assunto a tempo determinato dal Comune Capofila a valere del Fondo Povertà.
- Sino ad oggi i competenti organi hanno disposto diverse proroghe dei contratti a tempo determinato ed appare necessario giungere ad una definizione della fattispecie.
- i contratti a tempo determinato con le assistenti sociali dell'Ambito sono stati sottoscritti ad esito di apposita SELEZIONE PUBBLICA per il reclutamento di n. 7 assistenti sociali da assumere a tempo pieno e determinato, a valere fondi delle Politiche Sociali assegnati al Comune Capofila – Fondo Povertà, indetta giusta determinazione RG 563 del 03.08.2020 del Responsabile pro tempore dell'Ufficio di Piano del Comune di Melito di Porto Salvo, capofila Ambito Territoriale Sociale n. 4;
- le graduatorie sono state pubblicate a partire dal 22.02.2021 all'Albo Pretorio del Comune capofila e degli altri Comuni dell'Ambito;
- tutti i verbali e le graduatorie definitive di merito sono state approvate da apposita determinazione assunta dal competente Responsabile pro tempore e regolarmente pubblicate;
- l'espletamento di una pubblica selezione costituisce presupposto legittimante delle procedure di stabilizzazione di dispendenti assunti con contratto a tempo determinato che hanno maturato i presupposti previsti dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che attualmente nel Comune capofila e nei comuni dell'ATS non vi sono in organico Assistenti sociali assunti con contratto a tempo indeterminato;

**DATO ATTO** che risultano assunte dal comune Capofila n. 7 assistenti con contratto a tempo determinato - assunzioni eterofinanziate a valere sui fondi dell'ATS;

- L'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 06.02.2024, giusto verbale n. 5543 del 08.02.2024, ha stabilito:

- *“Di riconoscere come già espresso nella Conferenza dei Sindaci del 22 febbraio 2023 (verbale CdS n. 1/2023) fondamentale l'apporto dato dal Servizio Sociale Professionale in questi mesi presso i Comuni.;*
- *Di destinare, a partire dall'annualità 2024, in maniera stabile la rispettiva quota del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in favore del Comune capofila per il potenziamento del Servizio sociale professionale e delle attività dell'Ufficio di Piano al fine di raggiungere i LEPS 1:6500; 1:5000 e 1:400, avviando prioritariamente la stabilizzazione del personale dipendente in organico che abbia i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nonché mediante l'integrazione con gli ulteriori finanziamenti e contributi di cui alla L. 178/2021 e/o al Fondo Povertà;*
- *Di dare mandato al responsabile dell'ufficio di Piano di attuare il percorso per la stabilizzazione del suddetto personale, a tempo indeterminato e full time, da attuarsi attraverso la preventiva approvazione e sottoscrizione di un "Accordo - ex art. 15 Legge n. 241/1990 - per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali”*

- Di impegnarsi ad approvare con tempestività, e comunque non oltre il 29 febbraio p.v., lo schema di accordo con atti deliberativi nei propri Comuni;
- Di approvare le proroghe contrattuali del personale (n. 3 unità) a tempo determinato e full time fino al raggiungimento dei 36 mesi a valere sulla Quota servizi Fondo Povertà 2021, di cui alla programmazione approvata in Conferenza dei Sindaci del 14.12.2023 (verbale prot. 39475 del 14/12/2023) e QSPF 2022;
- Di approvare l'utilizzo della Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 e 2022 per eventuali contratti per le n. 4 unità coinvolte ad oggi nella procedura di stabilizzazione al fine di poter assicurare la continuità del servizio sociale professionale;

**RICHIAMATA** la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, che ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, che ha potenziato il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte;

**DATO ATTO** che il predetto contributo, di natura strutturale, ammonta:

- ad un max di 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- ad un max di 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

**PRESO ATTO** che:

- L'articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, prevede che: «a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».

- Il comma 801 (dell'art. 1) della citata legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), prevede che alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3- septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni”.

- La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734- 735 dell'art. 1, modifica l'art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232/2016, specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, definito dalla legge

di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021.

- L'articolo 1, co. 449, lettera d-quinques della Legge 232 dell'11.12.2016, è intervenuto nella determinazione della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) individuando e destinando specifiche risorse al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dei comuni delle regioni a statuto ordinario e rilevato che dette risorse hanno carattere di stabilità con andamento in aumento nel tempo; Le suddette risorse sono da intendersi a specifica destinazione in relazione alla finalità cui le stesse sono dirette, includendosi a pieno titolo la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di figure specifiche nell'ambito dei servizi sociali e che l'utilizzo della spesa è soggetto a monitoraggio annuale attraverso il SOSE. Le somme risultanti non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di esercizio di cui al medesimo terzo periodo del citato comma 449, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni, o in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24.12.2012;

Vista la Legge 21 giugno 2023, n. 74 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare articolo 3, co. 5 di seguito riportato: "*5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*".

**DATO ATTO** che lo schema del presente Accordo è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 13.02.2024 (verbale prot. 6054 del 14.02.2024) ed è stato approvato dai Comuni facenti parte dell'ATS con le deliberazioni di seguito citate,;

deliberazione della G.C. del Comune di Melito di Porto Salvo (Capofila) n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Bagaladi n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Bova n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Bova Marina n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Cardeto n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Condofuri n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Montebello Jonico n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Motta San Giovanni n° ____ del ____

deliberazione della G.C. del Comune di Roghudi n° del  
deliberazione della G.C. del Comune di Roccaforte del Greco n° del  
deliberazione della G.C. del Comune di San Lorenzo n° del

#### **VISTI:**

1. *Legge di bilancio 2021;*
2. *Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1139 del 04.02.2021;*
3. *Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 04.02.2021;*
4. *Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1447 del 12.02.2021;*
5. *Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1447 del 12.02.2021\_Allegato 1;*
6. *Risposte alle domande frequenti - FAQ Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali;*
7. *Produzione documentale dell'iFel Fondazione ANCI;*
8. *Corte dei Conti Lombardia/ 65 /2021/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione sulla richiesta di parere del Comune di San Vittore Olona (MI) - Depositata in Segreteria il 22 aprile 2021;*
9. *Nota tecnica di calcolo dell'utilizzo delle risorse di finanziamento, Protocollo N.0004635/2021 del 25/02/2021.*
10. *Nota del MLPS mps\_lps.41.REGISTROUFFICIALE.U.0010981.06-12-2022*
11. *Nota MLPS n. 11655 del 19 dicembre 2022*
12. *Nota Ministero dell'Interno n. 34843 del 15 dicembre 2022*
13. *Nota MLPS n. 10720 del 30 novembre 2022*

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa è parte sostanziale ed integrante del presente Accordo

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, ha per oggetto l'introduzione di un livello minimo delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore (assistente sociale) ogni 6500 abitanti con il fine di raggiungere progressivamente il livello essenziale costituito da un operatore (Assistente Sociale) ogni 5.000 abitanti per l'accesso a un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, in proporzione alla popolazione residente.

Mediante il presente accordo si intende dare corso e disciplinare la procedura di stabilizzazione del personale "Assistente sociale", assunto con contratto a tempo

determinato presso l'ATS e che abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa in vigore, mediante la stipula di contratti a tempo INDETERMINATO E FULL TIME attingendo annualmente e sine die) al Fondo di Solidarietà Comunale – quota D6 di ciascun Comune nonché mediante l'integrazione con gli ulteriori finanziamenti e contributi di cui alla L. 178/2021 e/o al Fondo Povertà;

## Art. 2 - Finalità e obiettivi

Le finalità perseguite mediante la stipula del presente Accordo sono quelle di:

- garantire omogeneità nell'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) su tutto il territorio dell'ambito;
- sviluppare economie di scala nell'erogazione dei servizi;
- sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'ambito territoriale.

Tali finalità vengono perseguite mediante l'assunzione a tempo indeterminato del numero di assistenti sociali pari al livello essenziale delle prestazioni sopra definito, l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che rappresenta lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio intercomunale.

La popolazione dell'ATS alla data del 31.12.2022 è pari a 36.627 abitanti. Al fine di raggiungere il LEPS previsti dalla normativa l'ATS dovrà raggiungere il rapporto tra n. abitanti/assistenti sociali per come dettagliato nel prospetto di seguito riportato.

N.	Comune	Popolazione Istat al 31/12/2022
1	Melito di Porto Salvo	10.432
2	Montebello Jonico	5.697
3	Motta San Giovanni	5.574
4	Condofuri	4.604
5	Bova Marina	4.129
6	San Lorenzo	2.205
7	Cardeto	1.325
8	Bagaladi	953
9	Roghudi	952
10	Bova	416
11	Roccaforte del Greco	340
	<b>Totale</b>	<b>36.627</b>
	RAPPORTO 1:6500	5,634923077
	RAPPORTO 1:5000	7,3254
	RAPPORTO 1:4500	9,15675

I procedimenti e gli endoprocedimenti funzionali alla stabilizzazione di tutto il personale costituito da n. 7 dipendenti, verrà curata dall'ufficio di Piano in applicazione della citata convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito.

### **Art. 3 – Deroghe ai fini del contenimento delle spese del personale**

Il comma 801 della legge di Bilancio 2021, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020). Pertanto, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Ciò premesso, poiché la certezza delle risorse è attestata dal decreto di attribuzione delle stesse, e considerato, altresì, che la materiale erogazione annuale del fondo di solidarietà interviene nel corso dell'anno, appare opportuno prevedere la forma dell'anticipazione dell'importo relativo al Fondo di Solidarietà Quota D6, allo scopo di garantire il tempestivo pagamento delle spettanze ai dipendenti.

### **Art. 4 - Risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni**

Le “corrispondenti entrate correnti” hanno natura strutturale e permettono al comune capofila dell'ATS di procedere con le assunzioni previste in deroga, alla verifica del valore soglia sopra descritto e per come previsto, dal comma 801 della Legge di Bilancio, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in deroga, pertanto, al previsto tetto supremo per le spese di personale alla luce della legge di conversione del D.L. 90/2014, art. 1 comma 557-quater della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ed alla dotazione organica, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato eterofinanziate.

La normativa di riferimento contempla le seguenti “corrispondenti entrate correnti”:

1. Fondo di solidarietà comunale – CODICE D6;
2. Contributo Legge di bilancio per il 2021;
3. Quota Servizi Fondo Povertà – QSFP.

Le fonti di finanziamento di cui al capoverso che precede saranno utilizzate come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali m\_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0010981.06-12-2022, di cui si riporta schema sintetico:

**SCHEMA SINTETICO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI**

<b>Rapporto Pop / Assistenti sociali</b>	<b>QSFP</b>	<b>Contributo Assistenti sociali</b>	<b>Fondo Solidarietà Comunale</b>
Inferiore a 1:6.500	SI	NO	SI*
Da 1:6.500 a 1:5.000	NO	SI (40mila)	
Da 1:4.999 a 1:4.000	SI, parte eccedente 20mila	SI (20mila)	
Superiore a 1:4:000	SI	NO	
			<i>*in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale</i>

Fino all'anno 2026, la primaria fonte di finanziamento delle stabilizzazioni sarà costituita dalla Quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale devoluto dai Comuni al Comune Capofila, secondo le modalità meglio dettagliate nel successivo art. 5. Solo in caso di incapacità verranno utilizzati gli altri fondi a disposizione del Comune Capofila.

**Art. 5 – Meccanismo di assunzione**

Il comune di Melito di Porto Salvo, in quanto capofila dell'ATS, a cui spettano tutte le funzioni della gestione associata, inclusa la gestione di tutti i fondi, contributi e finanziamenti afferenti l'ambito, assicura il corretto funzionamento dei servizi sociali attraverso la struttura burocratica ed il personale stabilizzato con oneri a carico di specifici finanziamenti con le modalità di seguito dettagliate.

1) La stabilizzazione del personale con qualifica di assistente sociale, che abbia raggiunto i requisiti di cui alla normativa vigente in materia, sarà attuata dal Comune Capofila previa l'approvazione del programma di fabbisogno del personale che preveda la stabilizzazione, extra dotazione organica e mediante il ricorso al meccanismo del cosiddetto "eterofinanziamento" che "neutralizza" le spese conseguenti, mediante contratti a tempo pieno ed indeterminato delle assistenti sociali che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in vigore, e trasmissione dei relativi atti alla COSFEL per gli adempimenti consequenziali;

2) l'espletamento di un'eventuale procedura selettiva, qualora richiesta dalla normativa vigente, e conseguente proroga dei contratti a tempo determinato delle assistenti sociali interessate al meccanismo della stabilizzazione al fine di dare continuità agli interventi del servizio sociale professionale dell'ATS, ai sensi di quanto previsto dal CCNL 2019-2021 articolo 60, co. 11 lettera h);

Le stabilizzazioni di cui al presente accordo verranno effettuate dal Comune di Melito di Porto Salvo in quanto ente capofila, ne consegue, pertanto, che eventuali modifiche della struttura dell'Ambito (ad esempio: individuazione nuovo Comune Capofila, istituzione di nuovo ente, organismo o forma di gestione, ecc. ad opera di Leggi, Regolamenti, accordi, convenzioni o qualunque altro provvedimento), determineranno il conseguente

trasferimento del predetto personale nei ruoli del nuovo soggetto giuridicamente competente alla gestione dei servizi sociali ora esercitata dal Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano;

Tutti i Comuni dell'Ambito avranno garantito il Servizio Sociale Professionale vista la CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) tra i Comuni dell'Ambito Territoriale approvata, mediante il coordinamento del personale da parte del Comune Capofila in accordo con i singoli Comuni, finalizzato a garantire uniformemente il servizio sociale professionale in tutto l'Ambito.

I singoli comuni provvederanno, in fase di prima applicazione a trasferire al Comune di Melito di Porto Salvo, in qualità di Comune Capofila dell'ATS la quota del proprio D6, per come determinata annualmente dal Ministero dell'Interno, quantificata per l'anno 2024 come di seguito riportato, nonché mediante l'integrazione con gli ulteriori finanziamenti e contributi di cui alla L. 178/2021 e/o al Fondo Povertà;

N.	Comune	Popolazione Istat al 31/12/2022	D6 (annualità 2024)
1	Melito di Porto Salvo	10.432	69.666,33
2	Montebello Jonico	5.697	35.072,38
3	Motta San Giovanni	5.574	35.490,97
4	Condofuri	4.604	28.249,69
5	Bova Marina	4.129	23.223,59
6	San Lorenzo	2.205	13.608,38
7	Cardeto	1.325	8.465,00
8	Bagaladi	953	4.403,97
9	Roghudi	952	4.647,75
10	Bova	416	1.958,45
11	Roccaforte del Greco	340	2.234,23
	<b>Totale</b>	36.627	€ 227.020,74

Il trasferimento del D6 al Comune capofila dovrà essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, in sede di prima applicazione esclusivamente per l'annualità 2024 lo stesso andrà trasferito entro 15 giorni dall'avvio della procedura di stabilizzazione, al fine di poter consentire al comune capofila il regolare pagamento degli emolumenti del personale oggetto del presente accordo.

Ad inizio anno verrà effettuata la previsione della spesa e la puntuale quantificazione dell'etero finanziamento, tra le risorse disponibili in capo all'ATS per finanziare il servizio sociale professionale (FSC quota D6, QSFP e contributi legge di bilancio 2021).

Il trasferimento del FSC quota d6 al comune capofila, e l'integrazione delle ulteriori risorse disponibili (contributo della legge di bilancio 2021 e fondo povertà) dovrà garantire la copertura del costo complessivo del personale comprensivo di ogni onere accessorio. Il comune capofila procederà ad adeguare annualmente il proprio fondo risorse delle decentrate.

Per l'anno 2024, qualora la quota del D6 conferita dai Comuni associati al Comune Capofila sia superiore alla quota necessaria per il pagamento di ogni compenso al personale assunto a tempo indeterminato, eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi sociali professionali, previo indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci

#### Art. 6 – Durata

Il meccanismo di integrazione e di trasferimento delle risorse **si ripeterà di anno in anno** tenuto conto della normativa che stabilisce come le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

La natura strutturale delle risorse **del Fondo di Solidarietà Quota D6, della Legge di Bilancio 2021, e della Quota Servizi Fondo Povertà** (da utilizzare a consuntivo per eventuale copertura dei costi in caso di insufficienza del FSC) è definita dalla normativa e dai documenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di seguito riportati:

Con riferimento al **contributo voce D6 Fondo di solidarietà comunale** si fa riferimento sempre alla normativa e ai documenti del Ministero, ove riportano testualmente:

1. *Si evidenzia che lo stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, ai commi 791-794, ha stanziato ulteriori risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, attraverso un'integrazione del fondo di solidarietà comunale di 215 milioni nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030. L'intervento prevede che gli obiettivi di servizio cui vincolare tali risorse siano definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard. Sono in corso interlocuzioni tecniche con tale Commissione ai fini di garantire la massima efficacia combinata dei due interventi anche per i comuni e gli Ambiti territoriali che presentano condizioni di maggiore sofferenza in ambito di servizi sociali;*
2. *alla finalità di potenziamento dei servizi possono concorrere le risorse che l'articolo 1, comma 791 della legge di bilancio 2021 dedica al rafforzamento del fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata;*
3. **l'articolo 1, co. 449 lettara d-quinquies della legge 232/2016 prevede che la Quota D6, sono "risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500";**
4. *l'articolo 1, co. 449 lettara d-quinquies della legge 232/2016 destinato, alla Quota D6 euro 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, euro 345.923.000 euro per l'anno 2024, euro 390.923 per il 2025; euro 442.923 per l'anno 2026; euro 501.923,00 per l'anno 2027; euro 559.923,00 per l'anno 2028; euro 618.923,00 per l'anno 2029; euro 650.923,00 per l'anno 2030 , e quindi con andamento incrementale fino a regime;*

Con riferimento al **Fondo Povertà** si precisa che il finanziamento nel bilancio dello Stato **ha natura strutturale**, cosicché il finanziamento previsto dalla **Legge di Bilancio 2021 ha anch'esso natura strutturale**. Non è un una tantum e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo di 40.000 o 20.000 euro per i relativi assistenti sociali *fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa*.

#### **Art. 9 - Spese contrattuali**

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R. n. 955/82, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

#### **Art. 10 - Modifica e/o integrazione**

Il presente Accordo può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della stessa.

#### **Art. 11 – Cronoprogramma**

<i>Step procedurali</i>				
	Febbraio 2024	Marzo 2024	Gennaio 2025	Ottobre 2025
<b>Sottoscrizione del presente Accordo in Conferenza dei Sindaci</b>				
<b>Aggiornamento Fabbisogno del personale 2024 del comune capofila</b>				
<b>Procedura stabilizzazione</b>				

#### **Art. 13 - Norme transitorie e rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Accordo, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

#### ***Letto, confermato e sottoscritto digitalmente***

*Comune di Melito di Porto Salvo*

*Comune di Bagaladi*

*Comune di Bova*

*Comune di Bova Marina*

*Comune di Cardeto*

*Comune di Condofuri*

*Comune di Montebello Jonico*

*Comune di Motta San Giovanni*

*Comune di Roccaforte del Greco*

*Comune di Roghudi*

*Comune di San Lorenzo*